

PERDITE SU CREDITI
CIRCOLARE 26/E AGENZIA DELLE ENTRATE

IL CONCETTO DI PERDITA DEFINITIVA
ANCORA DISTANTI LE POSIZIONI TRA AGENZIA
DELLE ENTRATE E PRINCIPI CONTABILI

di Mario Agostinelli

Con la circolare 26/E del 1° agosto 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti con riferimento alla deducibilità fiscale delle perdite su crediti, dando la propria interpretazione del concetto di perdita su crediti definitiva, delle ipotesi di rilevanza fiscale delle perdite realizzate da cessione e da rinuncia del credito e delle perdite su crediti di modico valore scaduti da oltre sei mesi.

Dal contenuto del documento di prassi emerge, ancora, la significativa differente posizione interpretativa, tra Amministrazione e dottrina, in relazione al concetto di perdita definitiva per inesigibilità del credito.

Con il presente documento si analizzano le differenti interpretazioni fornite dall’amministrazione e dalla dottrina in relazione alla rilevanza fiscale e civile delle perdite da inesigibilità dei crediti.

Perdita definitiva del credito secondo i principi contabili

Secondo i principi contabili, che traducono per interpretazione le norme del codice civile riguardanti la formazione del bilancio, le perdite su crediti vanno distinte in due tipologie:

1. Le perdite definitive e realizzate, riconducibili ad accadimenti aziendali che in modo immediato, assoluto e già attuale, sono espressione anche numerica della inesigibilità del credito;
2. Le perdite per inesigibilità dei crediti riconducibili all’adozione dei corretti criteri di valutazione di cui agli articoli 2423-bis e 2426 del cod. civ..

Secondo il principio contabile 15, le perdite su crediti definitive, di cui al precedente punto 1), si riferiscono a perdite su crediti realizzate che sono riconducibili a fatti non suscettibili di valutazione e che in modo immediato, certo, assoluto e perfettamente misurabile, esprimono la inesigibilità del credito.

Gli atti, individuati dal principio contabile 15, che perfezionano tali situazioni sono:

1.	le perdite su crediti conseguenti al riconoscimento giudiziale di un minor importo rispetto a quello iscritto in bilancio
2.	le perdite per cessione dei crediti
3.	le riduzioni di crediti a seguito di transazione
4.	i crediti prescritti

Secondo la corretta interpretazione esercitata in dottrina, tali perdite sono riconducibili alle disposizioni fiscali di cui all'articolo 101 co. 1 del TUIR, trattandosi di perdite realizzate di "beni" ai sensi dell'articolo 86 co. 1 lettere a) e b) e co. 2.

Per tali situazioni non trovano quindi applicazioni le disposizioni di cui all'articolo 101 co. 5 del TUIR, che disciplinano la perdita su crediti rilevata sulla base dell'adozione di criteri di valutazione nella redazione del bilancio.

In dottrina si è osservato che, la disposizioni del TUIR richiamata (art. 101 co. 5), si applica alle ipotesi di rilevazione delle perdite su crediti da valutazione, attribuendo, la norma, rilevanza fiscale alle sole perdite su crediti il cui ragionamento valutativo risulti radicato su elementi, circostanze e fatti certi e precisi che in modo idoneo, ed adeguatamente verificabile, siano espressione oggettiva della inesigibilità.

L'articolo 101 co. 5 del TUIR, infatti, prevede che, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi. L'evocazione espressa dal legislatore, delle condizioni della certezza e precisione, impone necessariamente un processo di valutazione di un fatto, per il quale il redattore del bilancio prevede che in futuro si possa perfezionare la

realizzazione definitiva della perdita su crediti, in modo tale che, la rilevanza fiscale della perdita imputata in bilancio sia riconducibile alle sole ipotesi per le quali tale fatto, sulla base del quale è radicata la valutazione, sia già attuale di una manifestata inesigibilità del credito.

Ne deriva che le perdite “presunte su crediti” hanno rilevanza fiscale quando sussistono elementi certi e precisi idonei a dimostrare l’**IRREVERSIBILITA’** della stessa.

Appare palese e appagante l’interpretazione sopra fornita che conduce a sostenere che, le perdite su crediti definitive siano marcatamente distinte da quelle aventi causa in processi di valutazione, in quanto in tali ipotesi (perdite definitive) la rilevazione contabile non soggiace ad un processo di valutazione di un evento al fine di verificarne l’attendibilità in termini di certezza e precisione, ma ad un processo di rilevazione dell’accadimento, formato definitivamente, di per sé idoneo, in modo autonomo, ad esprimere il componente negativo economico che deve concorrere nella determinazione del reddito dell’impresa.

In conclusione secondo, le interpretazioni fornite in dottrina e derivanti dai principi contabili¹, la rilevanza fiscale delle perdite su crediti è disciplinata da due diversi impianti normativi in ragione della differente natura delle stesse:

- perdite su crediti già manifestatesi e realizzate, che sono deducibili ai sensi dell’articolo 101 co. 1² e in osservanza delle generali disposizioni di cui all’articolo 109 del TUIR: la perdita è deducibile se imputata nel bilancio di cui all’esercizio di competenza (articolo 109 co. 4) e se certa e determinabile (art. 109 co. 1 seconda parte) in quando avente causa in un accadimento aziendale definitivamente formato (che quindi si è già verificato alla data di bilancio), suscettibile di obiettiva espressione numerica in adozione delle tecniche della scienza economica;

¹ Si veda anche la circolare Assonime n. 15 del 2013.

² Secondo l’Assonime nel concetto di minusvalenze di cui all’articolo 101 comma 1 del TUIR, rientrano le perdite su crediti derivanti dagli atti di realizzazione.

- perdite presunte su crediti, che trovano causa in un processo di valutazione di eventi e circostanze per i quali la perdita risulta già manifestata o che non risulta manifestata ma è ragionevolmente prevedibile: la perdita su crediti di matrice valutativa è fiscalmente rilevante, ai sensi dell'articolo 101 co. 5, se il processo di valutazione è radicato su elementi e circostanze certi e precisi, oggettivamente verificabili, che in modo idoneo ed adeguato esprimono la inesigibilità del credito e la **IRREVERSIBILITA' DELLA VALUTAZIONE ESERCITATA**; le perdite non riconducibili a fatti aventi le caratteristiche della certezza e precisione saranno deducibili ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 106 del TUIR che disciplina la deducibilità delle svalutazione sui crediti.

ATTENZIONE:

- La perdita presunta su crediti è quindi deducibile ai sensi dell'articolo 101 co. 5 del TUIR se radicata su elementi e circostanze che dimostrano in modo preciso la irreversibilità della perdita rilevata;

- La perdita presunta su crediti è deducibile nei limiti di cui all'articolo 106 del TUIR quando la inesigibilità non si è manifestata, ma è ragionevolmente prevedibile.

A completamento, e senza presunzione alcuna di esaustività, vale la pena osservare che, per l'interpretazione sopra esposta, la norma di cui all'articolo 101 co. 5 del TUIR, si pone quale disposizione di favore per il contribuente, consentendo, in parziale deroga del secondo periodo dell'articolo 109 co. 1³, la deducibilità di un onere non certo ma prevedibile.

In altri termini il primo periodo del co. 5 dell'articolo 101 del TUIR, consente la deducibilità delle perdite su crediti anche quando non riconducibile a fatti aziendali, certi e definitivamente formati nell'esercizio, che esprimono la realizzazione dell'onere derivante dalla perdita, e consente la rilevanza fiscale anche per le ipotesi di perdite rilevate dal redattore del bilancio sulla base di ragionamenti valutativi prescritti dalle

³ I componenti positivi e negativi di cui nell'esercizio di competenza non è certa l'esistenza e non sono determinabili nell'ammontare concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui tali condizioni sono verificate.

disposizioni in materia di formazione del bilancio che, come noto, per le generali disposizioni previste dal TUIR, non hanno, di regola, rilevanza fiscale.

IL CONCETTO DI PERDITA DEFINITIVA PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'agenzia delle entrate, con la circolare 26/E 2013, precisa che le disposizioni del TUIR che disciplinano le perdite su crediti, e che limitano il riconoscimento fiscale delle risultanza contabili, sono quelle di cui all'articolo 101 co. 5 e dell'articolo 106 le quali dovranno essere applicate in modo differenziato e come segue:

- le perdite su crediti per inesigibilità definitiva assumono rilevanza fiscale ai sensi dell'articolo 101 co. 5;
- le perdite su crediti potenziali assumono rilevanza ai sensi dell'articolo 106.

Marcata quindi la differenza di interpretazione del trattamento tributario proposta dall'Agenzia delle entrate, rispetto a quella sopra proposta e di derivazione civilistica.

Me per meglio comprendere tale differente interpretazione occorre, ulteriormente considerare che, nel paragrafo 2 della circolare è affermato che, le disposizioni di cui all'articolo 101 co. 5 si applicano sia alle perdite per inesigibilità determinata internamente, tramite un processo di stima, sia a quelle che emergono nel contesto di un atto di realizzazione.

In pura sostanza, secondo l'agenzia delle entrate, le norme di cui all'articolo 101 co. 5 si applicano alle perdite su crediti a prescindere dalla causa che ne ha comportato l'iscrizione a conto economico, la quale, può essere di derivazione interna e quindi da un processo di valutazione, o da atti di disposizione del credito come la cessione o la rinuncia dello stesso.

In tale quadro interpretativo, l'agenzia delle entrate al paragrafo 3 ha anche precisato il concetto di perdita "definitiva" per inesigibilità del credito.

La definitività della perdita su credito è perfezionata quando si possa escludere l'eventualità che in futuro il creditore riesca a realizzare, in tutto o in parte la partita creditoria, diversamente quando l'inesigibilità del credito è riconducibile ad una situazione solo temporanea, non sussistono i requisiti di definitività della perdita e la stessa rientra nella categoria delle perdite potenziali.

Da qui l'ulteriore elemento essenziale per completare l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate che si può schematizzare come segue:

- le perdite su crediti aventi rilevanza fiscale senza alcun limite sono le perdite derivanti da un processo valutativo, se definitive, e quelle derivanti da atti di realizzo;

- per perdita definitiva derivanti da un processo valutativo si intende quella che è espressa sulla base di elementi certi e precisi che ne dimostrano la Irreversibile;

- le perdite derivanti da un processo valutativo che non sono basate su elementi certi e precisi idonei a dimostrarne la irreversibilità sono da inquadrare tra le perdite potenziali;

- ai fini del trattamento tributario:

o le perdite su crediti definitive da processo valutativo, e quelle derivanti da atti realizzativi sono deducibili alle condizioni probatorie di cui all'articolo 101 co. 5;

o le perdite potenziali sono deducibili nei limiti di cui all'articolo 106.

Ne emerge una diversa definizione, rispetto a quella di derivazione civilistica, del concetto di perdita su crediti definitiva, laddove per l'agenzia delle entrate si intende la perdita derivanti da un processo di valutazione basato su elementi che ne dimostrano la irreversibilità mentre, secondo la interpretazione civilistica, si intende la perdita derivante da un atto di realizzazione.

Va tuttavia osservato che, fatta eccezione per la marcata differenza di cui al precedente paragrafo, le interpretazioni di derivazione civilistica e quella fornita dall'AE, tendono a convergere con riferimento alle condizioni di deducibilità delle perdite su crediti di matrice valutativa.

Infatti, al di fuori della diversa modalità con la quale è utilizzato il termine e il concetto di "perdita definitiva", per entrambe le posizioni interpretative emerge che, ai sensi delle disposizioni di cui al co. 5 dell'articolo 101, le perdite su crediti derivanti da processi di valutazione sono deducibili quando radicati su elementi certi e precisi idonei a dimostrare la irreversibilità delle perdite.

Si avrà il seguente quadro interpretativo differenziato

DESCRIZIONE	INTERPRETAZIONE CIVILE		INTERPRETAZIONE FISCALE	
PERDITA REALIZZATA	Riconducibili ad atti che esprimono direttamente la perdita: - remissione del debito; - atti transattivi del credito; - sentenza giudiziaria che ha ridotto il credito; - trasferimento del credito a terzi a titolo definitivo	DISPOSIZIONE DEL TUIR: ART. 101 C. 1	Le perdite derivanti da un atto di realizzazione	DISPOSIZIONE DEL TUIR: Art. 101 c. 5
PERDITE DA PROCESSI DI VALUTAZIONE	Si distinguono in: - perdite già manifestatasi ma non realizzate; - perdite non manifestatasi ma prevedibili	DISPOSIZIONI DEL TUIR - quelle manifestate- art. 101 c. 5 - quelle potenziali art. 106	Si distinguono in: - perdite definitive (irreversibili) - perdite potenziali	DISPOSIZIONI DEL TUIR: Art. 101 co. 5 Art. 106

16 settembre 2013

Mario Agostinelli